

Decreto n. 661 del 22 DIC 2015

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTA** la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 8/2000, la L.R. 10/2000, la L.R. 4/2003, la L.R. 17/04 e la L.R. 19/2005;
- VISTO** l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;
- VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;
- VISTA** la Delibera Commissariale n. 2 del 31 maggio 2013 relativa alla nomina del Dr. Lucio Giuseppe Monte quale Dirigente Generale dell'Istituto, approvata dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari con nota n. 20060 del 17.6.2013;
- VISTA** la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011;
- VISTA** la L.R. n. 9 del 15 maggio 2013;
- VISTO** il D. Lgs. n. 33/2013
- VISTO** il D. Lgs. n. 39/2013
- VISTA** la L.R. n. 5 del 28.1.2014;
- VISTA** la L.R. n. 13 dell'11 giugno 2014
- VISTA** la L.R. n. 21 del 12 agosto 2014
- VISTA** la L. R. n. 3 del 13 gennaio 2015
- VISTA** la delibera del Commissario ad Acta n.1 del 20/11/2015 con la quale viene adottato il bilancio di previsione 2015 dell'IRVO;
- VISTA** in ultimo la nota prot. 80793 del 04/12/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - con la quale si autorizza la gestione provvisoria in dodicesimi fino al 31 dicembre 2015;
- CONSIDERATO** che l'IRVO ha fra i suoi scopi istituzionali quello di compiere studi di indole viticola, proponendosi l'incremento del patrimonio vitivinicolo con riguardo alla produzione, all'industria ed al commercio dei relativi prodotti;
- VISTO** il DDG n. 118 del 15/06/2010 che approva il Regolamento-Disciplinare del "Moscato Zucco" e "Moscato dello Zucco";
- CONSIDERATO** che nel predetto decreto è stato altresì stabilito di procedere alla registrazione del marchio collettivo "Moscato Zucco" e "Moscato dello Zucco" presso l'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Palermo;
- CONSIDERATO** che in data 2 luglio 2010 sono stati registrati, presso l'ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Palermo, i due marchi collettivi "Moscato dello Zucco" e "Moscato Zucco" rispettivamente con i numeri PA2010C 000179 e PA2010C 000180 entrambi di proprietà dell'Ente, il cui utilizzo può essere concesso alle ditte che ne fanno richiesta ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento-Istitutivo;
- VISTA** la nota prot. IRVO n. 9685 del 18/12/2015 con la quale l'azienda Cossentino Antonino con sede in Partinico (PA) fa istanza per la concessione dell'uso dei sopra citati Marchi Collettivi;
- VISTO** il verbale protocollo IRVO n. 9772 del 22/12/2015 in cui viene dichiarata la conformità della documentazione presentata dall'Azienda;

DECRETA

- Art 1) Concedere** all'azienda Cossentino Antonino, con sede in Partinico (PA), l'uso gratuito del Marchio Collettivo "Moscato Zucco" e "Moscato dello Zucco" per la durata di anni 3 (tre);
- Art 2) Approvare** e sottoscrivere il Contratto di licenza del marchio, che è parte integrante del presente decreto, tra l'Istituto Regionale della Vино e dell'Olio e l'azienda Cossentino Antonino di Partinico (PA);
- Art. 3) pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla pubblicità ed alla trasparenza per le P.A.



Il Dirigente Generale
Dott. Lucio Giuseppe Monte

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lucio G. Monte", written over the printed name.



CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO

TRA

L'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, con sede in Palermo Via Libertà n. 66, codice fiscale e Partita IVA n. 00262110828, nella persona del Dott. Lucio G. Monte, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale, (d'ora in avanti denominato semplicemente "il Licenziante")

E

L'azienda Cossentino Antonino, con sede in Partinico (PA), P. IVA 03928290828 nella persona del suo legale rappresentante Sig. Cossentino Antonino, nato a Partinico (PA) il 05.10.1948 e domiciliato per la carica in Partinico (PA), (d'ora in avanti denominata semplicemente "il Licenziatario")

entrambi di seguito collettivamente definite "Parti"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Definizioni

Con il termine "Marchio" si intende il Marchio certificativo "Moscato Zucco" e "Moscato dello Zucco" (entrambi qualsiasi tipo di carattere e colore), oggetto del presente Contratto di licenza, di cui è titolare il Licenziante, che li ha depositati in data 2/7/2010 presso i competenti Uffici della CCIAA di Palermo rispettivamente ai numeri PA 2010 C 000180 e PA 2010 C 000179.

Con il termine "Vini certificati" si intendono i vini prodotti dal Licenziatario che saranno posti in vendita contraddistinti dal marchio "Moscato Zucco" o "Moscato dello Zucco".

I vini di cui sopra, prodotti ed imbottigliati nei comuni di cui all'art. 1 del Regolamento Istitutivo del marchio, saranno posti in commercio dopo l'ottenimento della certificazione "IGP Terre Siciliane" ed ottenuti con uve Moscato bianco (cod. varietà Agea 153) prodotte in vigneti ricadenti nei comuni di cui al citato art. 1.

Ai fini della produzione il Licenziatario potrà utilizzare le uve dei vigneti ubicati in agro di Partinico (PA) fg. 122 particella 442, fg. 125 particelle 68, 124 e 128.

Con il termine "Durata" si intende il periodo triennale entro il quale avranno vigore gli accordi regolati dal presente Contratto.

Art. 2 Concessione di diritti

Il Licenziante concede al Licenziatario, ai termini ed alle condizioni riportate nel presente Contratto, ed a quanto previsto dal Regolamento di istituzione di cui al DDG 118/2010 e dal Regolamento d'uso facente parte integrante del Marchio Collettivo depositato, il diritto, non esclusivo, di utilizzare il Marchio per vendere i propri Vini certificati.

Il Licenziatario non potrà in nessun caso utilizzare il Marchio in relazione a vini diversi dai Vini certificati di cui all'art. 1.

Art. 3 Utilizzo del Marchio da parte del Licenziatario e Pubblicità

Il Licenziatario riconosce espressamente al Licenziante il diritto non esclusivo di utilizzo del Marchio.

Il Licenziatario utilizzerà il Marchio esclusivamente sui propri Vini certificati e sulle attività promozionali e di marketing esclusivamente di tali Vini certificati per l'intera durata del presente Contratto.

Il Licenziatario si impegna a non registrare e a non far registrare il Marchio così come qualsiasi altro marchio o nome commerciale del Licenziante in Italia.

Il Licenziatario si impegna, inoltre, a non registrare e a non far registrare qualsiasi marchio o nome commerciale simile che possa essere confuso con quelli del Licenziante.

Il Licenziante effettuerà attività di sorveglianza sull'utilizzo del Marchio da parte del Licenziatario, ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento d'uso" ed informerà immediatamente il Licenziatario per iscritto, in caso di violazione del Marchio o di qualsiasi altro diritto di proprietà industriale o intellettuale.

In caso di cessazione o risoluzione per qualsiasi ragione del presente Contratto, il Licenziatario cesserà immediatamente qualsiasi uso del Marchio, salvo quanto previsto al successivo Art. 9.

Il Licenziante non assume alcun onere in relazione alle spese di pubblicità necessaria a promuovere i Vini certificati o il marchio.

Art. 4 Conformità dei Prodotti

Allo scopo di preservare l'avviamento del Marchio, il Licenziatario si impegna a osservare nella produzione dei Vini certificati tutte le normative applicabili alla produzione e commercializzazione dei vini, vigenti nei Paesi in cui sono distribuiti/venduti.

Se il Licenziante o il Licenziatario riscontrano che i Vini certificati non corrispondono agli standard di qualità prescritti dalla certificazione o risultano non conformi alle normative vigenti applicabili, il Licenziatario, su base volontaria o su richiesta del Licenziante, si asterrà dall'usare il Marchio del Licenziante in relazione a tali Vini, comunicando per iscritto tempestivamente e comunque entro tre giorni dall'accaduto tale situazione al Licenziante, e procedendo al ritiro a proprie spese dei prodotti non conformi. Si applicano, secondo i casi, gli articoli 9 del Regolamento Istitutivo e 10 del regolamento d'uso.

Art. 5 Riservatezza

Nell'esecuzione del presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare al proprio personale il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente Contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Art. 6 Responsabilità

Il Licenziatario sarà interamente responsabile e terrà il Licenziante indenne:

- a) da ogni responsabilità di prodotto derivante dai Vini certificati prodotti e distribuiti/venduti dal Licenziatario;
- b) da ogni responsabilità derivante dalle attività del Licenziatario, inclusa la commercializzazione, la pubblicità, la distribuzione e la vendita dei Vini certificati.

Il Licenziatario sarà in ogni caso interamente responsabile e terrà il Licenziante indenne per quanto riguarda il rispetto delle leggi e normative vigenti in tutti i paesi in cui i Vini certificati sono distribuiti e/o venduti.

Art. 7 Spese

Salvo non sia altrimenti espressamente previsto nel presente Contratto, tutti i costi e le spese relative alla produzione, alla distribuzione, alla promozione, alla pubblicità dei Vini certificati così come qualsiasi altro costo o spesa relativa al presente Contratto sarà a carico del Licenziatario.

Art. 8 Autorizzazioni

Tutte le necessarie approvazioni, autorizzazioni, registrazioni, ecc. richieste dalle autorità competenti, saranno ottenute dal Licenziatario nel tempo necessario per adempiere tempestivamente alle obbligazioni e alle prescrizioni delle clausole previste dal presente Contratto.

Art. 9 Durata e risoluzione del Contratto

Il presente Contratto entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per tre anni.



Alla scadenza, le Parti potranno rinnovare il presente Contratto per altri tre anni. E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Qualora una delle Parti non adempia a una qualsiasi delle obbligazioni previste del presente Contratto, tale Parte sarà considerata inadempiente, e tale inadempimento darà all'altra Parte il diritto di risolvere il presente Contratto mediante preavviso scritto di trenta giorni.

Se la parte inadempiente non rimedia all'inadempimento entro il termine prescritto nel preavviso, la risoluzione diventerà efficace.

Il presente Contratto può essere risolto prima della scadenza dal Licenziatario su base volontaria.

La perdita della certificazione da parte del Licenziatario comporta l'immediata risoluzione del presente Contratto.

La cessazione o la risoluzione del presente Contratto non impedirà al Licenziatario di vendere, in conformità con i termini e le condizioni ivi previste, esclusivamente i Vini certificati che siano già stati imbottigliati o che siano già stati distribuiti.

Con riferimento a tale periodo, il Licenziatario preparerà un rendiconto di tali Vini certificati al momento della cessazione del Contratto.

Art. 10 Cessione

Il presente Contratto è personale, vincola ed è a beneficio esclusivo delle Parti.

È vietata qualsiasi cessione, totale o parziale, dei diritti o degli obblighi ivi previsti.

L'intrasferibilità è vincolante per il Licenziatario anche in ipotesi di cessione d'azienda o ramo d'azienda, ove la produzione/commercializzazione dei prodotti sia trasferita. L'incedibilità permane anche in ipotesi di fusione per incorporazione qualora il Licenziatario sia incorporato, così come in ipotesi di scissione, qualora il Licenziatario scinda il ramo d'azienda afferente il settore per cui è licenza.

Art. 11 Decadenze

Qualora una Parte non chieda all'altra Parte l'adempimento di una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto, ciò non comporterà in alcun modo il venir meno del suo pieno diritto di richiedere tale adempimento in qualsiasi momento successivo.

Allo stesso modo l'eventuale rinuncia di una Parte a pretendere l'adempimento di una disposizione del presente Contratto non costituirà una rinuncia ad esigere l'adempimento qualora la stessa o un'altra disposizione contrattuale venga successivamente violata, né tale rinuncia costituirà una rinuncia alla clausola stessa.

Art. 12 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione che ciascuna Parte effettuerà nei confronti dell'altra Parte in relazione al presente Contratto, dovrà essere trasmessa, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, alla sede legale delle Parti così come indicata in epigrafe al presente Contratto con uno dei seguenti mezzi: posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata AR. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati in epigrafe.

Art. 13 Nullità parziale

Le Parti concordano espressamente che la sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola del presente Contratto non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza.

Le Parti si impegnano sin d'ora in caso di tale eventualità ad adoperarsi per sostituire detta clausola in seno al Contratto, così da conformarsi alle norme imperative di legge.

Art. 14 Clausola arbitrale e Legge applicabile

Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto saranno esclusivamente risolte mediante l'intervento di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti,



uno per ciascuna, ed il terzo, con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, dai due Arbitri nominati dalle parti.

In mancanza di accordo fra gli Arbitri, il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, viene nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo.

Le spese dell'arbitrato sono a carico del soccombente.

La sede dell'arbitrato è Palermo.

Le risoluzioni del Collegio Arbitrale, valide con la presenza di tutti i membri, saranno depositate entro 90 (novanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio e non sono appellabili dalle Parti.

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si applicheranno le norme del Codice Civile e le leggi in vigore.

Letto, firmato e sottoscritto in Palermo, il

Il Licenziante

Il Licenziatario

Per espressa approvazione degli articoli: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14.

Il Licenziante

Il Licenziatario

